

## SCHEMA TECNICA

### DDL PER LA RIFORMA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Consiglio dei Ministri – data 28 Ottobre 2009

#### ***“Disegno di legge in materia di organizzazione e qualità del sistema universitario, di personale accademico e di diritto allo studio”***

**PREMESSA.** Il testo seguente, commentato articolo per articolo, è uno dei testi che sono circolati pochissimi giorni prima del Consiglio dei Ministri del 28 Ottobre 2009. In conferenza stampa a chiusura della riunione del CdM non è stato presentato un testo articolato, ma esclusivamente un documento di “linee ispiratrici” per la riforma dell’Università. Si ritiene, peraltro, che il testo definitivo del ddl sia ancora in corso di modifica.

Tuttavia abbiamo reputato opportuno analizzare minuziosamente il testo del disegno di legge in nostro possesso poiché le differenze tra i testi circolati sono poco rilevanti rispetto al disegno complessivo che invece è stato confermato dall’illustrazione fornita dal Ministro Gelmini in conferenza stampa, quantomeno per quanto riguarda le questioni che toccano in maniera diretta la componente studentesca.

### **Titolo I**

#### **Organizzazione del sistema universitario**

##### *Articolo 1*

##### *Principi ispiratori della riforma*

- 1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione dei saperi; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.*
- 2. In attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e al Titolo V della seconda Parte della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di seguito denominato “Ministero”.*
- 3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all’istruzione universitaria per gli studenti meritevoli e privi di mezzi, il Ministero attua e monitora specifici programmi per la concreta realizzazione del diritto allo studio.*
- 4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell’autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi nonché ai risultati conseguiti.*

La parte introduttiva della legge ne indica i principi ispiratori e gli obiettivi generici. Fa riferimento all’art. 33 della Costituzione sull’autonomia e al Titolo V che indica le competenze dello Stato e delle Regioni in materia legislativa.

#### **Art. 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.**

*L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.*

*La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.*

*Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.*

*La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.*

*È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per*

*l'abilitazione all'esercizio professionale.*

*Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.*

## Articolo 2

### Organi e articolazione interna delle università

#### 1. Sono organi delle università:

- a) il rettore;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il senato accademico;
- d) il direttore generale;
- e) il collegio dei revisori dei conti;
- f) il nucleo di valutazione.

2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

Viene imposto agli Atenei un iter di approvazione dei nuovi statuti di soli sei mesi secondo quanto previsto dall'art. 6 della Legge n. 168/89 sull'autonomia universitaria. Questa norma può sollevare anche dei dubbi di costituzionalità perché, se da un lato l'art. 3 della 168/89 dice che è necessaria una legge attuativa che stabilisce i limiti dell'autonomia, dall'altro gli Atenei secondo la Costituzione "hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello stato". La riforma degli statuti deve seguire i criteri elencati nelle lettere.

- a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni, del bilancio di previsione annuale nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

Sostanzialmente non vi sono grandi cambiamenti rispetto alle funzioni del rettore che mantiene la rappresentanza legale e le altre funzioni. Tuttavia gli viene assegnato il compito di formulare la proposta del "documento di programmazione strategica triennale" in cui vi sono indicati i seguenti obiettivi (legge 31 marzo 2005, n. 43)

- a) i corsi di studio da istituire e attivare nel rispetto dei requisiti minimi essenziali in termini di risorse strutturali ed umane, nonché quelli da sopprimere;
- b) il programma di sviluppo della ricerca scientifica;
- c) le azioni per il sostegno ed il potenziamento dei servizi e degli interventi a favore degli studenti;
- d) i programmi di internazionalizzazione;
- e) il fabbisogno di personale docente e non docente a tempo sia determinato che indeterminato, ivi compreso il ricorso alla mobilità'.

Considerando quindi che il CDA assume tutti i poteri in materia di gestione economica, didattica e ricerca anche la proposta di questo documento di programmazione che ha una certa rilevanza mette il Rettore in una posizione sicuramente più "forte" rispetto alla situazione precedente.

- b) *determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della Repubblica;*

Si specifica che l'elezione del Rettore della avvenire con voto ponderato, mentre oggi la ponderazione dei voti elettorali è demandata ai singoli statuti ed è in vigore solo per il personale tecnico amministrativo. Non vi è l'obbligo di eleggere il Rettore tra i docenti di prima fascia dello stesso Ateneo, ma si dice che può essere eletto "tra i professori ordinati in servizio presso università italiane". Può essere quindi anche di un altro Ateneo.

- c) *durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;*

Viene posto un tetto ai mandati del Rettore. Massimo due mandati per otto anni complessivi (quindi 4+4) o se è un mandato unico non rinnovabile un massimo di 6 anni. La misura è condivisibile ma è comunque inserita un contesto che riduce tutti gli spazi di democrazia all'interno degli organi.

- d) *attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c);*

Il Senato Accademico viene privato di qualunque potere decisionale, e adotta i provvedimenti solo dopo il parere favorevole del CDA. Nei fatti il Senato è svuotato, anche delle competenze sulla didattica e la ricerca perché "formula pareri e proposte". La comunità accademica (studenti, docenti, ricercatori e personale) è privata del luogo di rappresentanza decisionale nell'Ateneo, ed è vincolata solo alle scelte del CDA.

- e) *costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;*

Si introduce il concetto di "senato accademico su base elettiva". Oggi invece Senati accademici sono composti in parte da componenti elettive (rappr. Studenti, docenti, personale) ed in parte per componenti di diritto. Si specifica che la composizione non deve essere superiore a 35 unità, ed almeno i 2/3 deve essere di docenti di ruolo.

- f) *attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze nonché, su proposta del rettore previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);*

Al CDA vengono assegnate tutte le funzioni di programmazione finanziaria, indirizzo strategico, sostenibilità finanziaria. Delibera sull'attivazione e la soppressione dei corsi di laurea e delle sedi universitarie. Approva il bilancio, proposto dal Rettore, dopo aver acquisito il parere del Senato solo

nella parte di sua competenza, e il documento di programmazione strategica triennale. Nei fatti il CDA diventa l'unico organo decisionale che delibera sia in materia economica, sia su didattica e ricerca. In questo modo tutte le scelte sono subordinate alla politica di bilancio e non agli obiettivi didattici, formativi e di ricerca.

- g) *composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore componente di diritto ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica;*

Il CDA è di 11 membri compreso il Rettore, ed è presieduto da un presidente eletto all'interno dello stesso CDA. La funzione di presidente non è più quindi affidata al rettore, ma può essere anche affidata alla componente "esterna", in teoria quindi anche ad un privato appartenente ad un'azienda.

La composizione è la seguente:

- Rettore
- 1 rappresentante degli studenti eletto
- Gli altri componenti scelti tra "personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale"

Gli altri componenti del Cda sono designati secondo le norme previste dallo Statuto dell'Ateneo.

Almeno il 40% del Cda non deve appartenere "ai ruoli" dell'Atenei nei tre anni precedenti la nomina in Cda e per la durata dell'incarico. Nei fatti sono componenti esterni all'Ateneo. E' possibile quindi che la maggioranza del Cda sia controllata in gran parte da personalità esterne all'Ateneo, che possono avere solo interessi economici dalla gestione della didattica e della ricerca, influenzare i contenuti formativi, favorire gruppi di interessi e di docenti. La cultura così diventa oggetto di mercato e di interesse privato e non patrimonio della collettività.

- h) *durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;*

Il CDA dura in carica 4 anni, tranne che per i rappresentanti degli studenti il cui mandato è di due anni. Il mandato di componente del CDA si può rinnovare solo una volta.

- i) *sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale ed esperienza in campo organizzativo e gestionale; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;*
- j) *attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;*

La figura del Direttore amministrativo è sostituita da quella di Direttore Generale da scegliere tra personalità con elevata qualificazione professionale. Il contratto a tempo determinato dura al massimo 4 anni ed è rinnovabile. Nel caso il contratto di Direttore Generale fosse assegnato ad un dipendente pubblico non dell'ateneo questo ha diritto all'aspettativa. L'incarico è attribuito dal Cda su proposta del Rettore. Al direttore generale spetta la gestione e l'organizzazione complessiva dei servizi e del personale tecnico amministrativo.

Cambia la durata del mandato prevista a 5 anni dalla Legge n. 127 del 15 Maggio 1997. Il cambio di denominazione del nome da Direttore Amministrativo a Generale è anche indice del disegno culturale che sta dietro la riforma che sposta il sistema universitario verso un modello "aziendalista".

- k) *composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;*
- l) *composizione del nucleo di valutazione con un numero di componenti in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti;*
- m) *attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g);*

La composizione dei Nuclei viene fissata in prevalenza di membri esterni. Oggi la presenza di esterni non è tassativa, ma è possibile che "almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico." Art. 1, comma 2 della Legge n. 370 del 1999 che istituisce i Nuclei di Valutazione.

Nel DDL viene prevista la rappresentanza degli studenti solo per la parte istruttoria sulla valutazione della didattica. Non si tratta quindi di una presenza studentesca a tutti gli effetti, ma è solo parziale.

Ad oggi invece la presenza degli studenti nei Nuclei di valutazione è demandata alla scelta dei singoli atenei ma non è obbligatoria.

Attribuzione della funzione di "verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta formativa" utilizzando i criteri per la "valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva" della legge n. 15 del 2009 e degli indicatori forniti da commissioni paritetiche di docenti-studenti.

*La Legge n. 15 del 2009 è la conversine della "Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti"*

- n) *divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato e del consiglio d'amministrazione.*

E' prevista per i componenti di Senato e CDA l'incompatibilità con altre cariche nell'Ateneo

escluso il Dipartimento, con incarichi politici e l'appartenenza a Senato e Cda di altri Atenei. Diviene obbligatoria la decadenza dal Senato e Consiglio di Amministrazione per i membri che "non partecipano con continuità alle sedute". Il principio è positivo, ma non si specifica cosa si intenda per "continuità".

3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

L'articolazione interna degli Atenei (le attuali Facoltà, i Dipartimenti, le Strutture didattiche...) deve essere adeguata ai seguenti criteri e vincoli direttivi:

- a) *semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;*

Attribuzione ai Dipartimenti delle responsabilità sull'attività di ricerca, didattica e formativa. Si tratta di una norma che di fatto rivoluziona l'organizzazione degli Atenei basata sulla struttura dei Consigli di Facoltà. Il rischio che si corre è che l'attività di ricerca (e quindi la sua parte progettuale e di finanziamento) prenda il sopravvento su quella didattica.

I Dipartimenti istituiti dal DPR n. 382/1980 (art. 82 e successivi articoli) hanno funzione di promozione e coordinamento della ricerca, ma con il DDL assumono in se anche le funzioni del Consiglio di Facoltà in materia di attività didattica. Sia il Regio Decreto 1592/1933, sia il DPR 382/1980 disciplinano le norme di composizione e funzionamento generale dei Consigli di Facoltà.

- b) *riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;*

Al Dipartimento afferiscono un numero di docenti e ricercatori a tempo indeterminato non inferiore a 30 negli Atenei con meno di 1000 docenti e non inferiore a 45 negli atenei con più di mille docenti a tempo indeterminato, e di ricercatori a contratto.

- c) *previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;*

Tra dipartimenti affini da un punto di vista disciplinare si possono costituire delle strutture di "raccordo" denominate Scuole o Facoltà che hanno la funzione di coordinare le attività didattiche e di servizi comuni tra i dipartimenti stessi.

- d) *previsione che il numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) deve essere proporzionato alle dimensioni e alla tipologia scientifico disciplinare dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato,*

*rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila e superiore a tremila;*

**Viene posto un tetto massimo al numero di Facoltà o Scuole** (vedi punto c) a seconda delle dimensioni dell'Ateneo e delle caratteristiche culturali.

6 Scuole o Facoltà negli Atenei con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a 1500 unità;

9 Scuole o Facoltà negli Atenei con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato superiore a 1500 unità;

12 Scuole o Facoltà negli Atenei con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a 3000 unità;

- e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);*

Per gli Atenei che hanno un numero complessivo di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a 500 unità possono costituire strutture di raccordo su un unico livello (Dipartimenti + Scuole/Facoltà)

- e) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;*

**Nelle Facoltà o Scuole (raccordo di più Dipartimenti) viene istituito un organo deliberante** composto da:

- direttori dei dipartimenti
- almeno un coordinatore di corso di studio (quelli previsti dal DM. 270/2004)
- dal presidente della scuola di dottorato (se presente)
- rappresentanza degli studenti

Questo organo deliberante è presieduto da un professore ordinario oppure nominato secondo le norme dello statuto di Ateneo, rinnovabile per una sola volta e di durata triennale. Non viene specificata la numerosità della componente studentesca.

- g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;*

**In ogni Dipartimento vengono istituite commissioni paritetiche studenti-docenti per "l'assicurazione**

della qualità della didattica”, “attività di monitoraggio dell’offerta formativa” e a “formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio”.

Le Commissioni paritetiche in realtà esistono già, e sono state istituite dalla legge 370/99 (art. 6, comma 5) e dai DM 509/99 e DM 270/04 (art. 12, comma 3).

**L. 370/1999, articolo 6**

*5. Gli statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le competenti strutture e composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.*

**D.M. n. 270/2004, articolo 12**

**(legge del “nuovissimo ordinamento”)**

*3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche o di altre analoghe strutture di rappresentanza studentesca. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendosi dal parere.*

Le funzioni oggi assegnate alle Commissioni Paritetiche sono fondamentali perché hanno il compito di verificare la coerenza tra crediti formativi assegnati e attività didattiche (programmi, ore, obiettivi). Nei fatti sono l’organo che dovrebbe monitorare la qualità dei programmi e della didattica. Per il DM 270 se il parere della Commissione Paritetica non è favorevole la decisione passa al Senato Accademico.

*h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell’elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;*

Viene confermata per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione e l’organo delle Scuole/Facoltà la rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% degli altri componenti. Tale percentuale è prevista dalla legge, n. 236 del 1995. Sicuramente la conferma di questa percentuale è positiva (nonostante sia molto bassa), ma nel complesso la nuova organizzazione degli Atenei risulta molto verticista e centralizzata riducendo di fatto il peso degli studenti.

*i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l’esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.*

Si vogliono introdurre “misure a tutela della rappresentanza studentesca” ma non sono specificate. La possibilità di accesso agli atti per la rappresentanza studentesca dovrebbe essere già garantita dalla normativa, perché i rappresentanti sono componenti a tutti gli effetti degli organi deliberanti. Almeno per i CDA, Senati Accademici la possibilità di accesso agli atti è garantita. Capita spesso che l’accesso al materiale sia reso difficoltoso o venga reso noto non in tempi utili.

*4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere*

a), c), f), h), i), j), k), l), m), e comma 3, lettere g), h) ed i).

Gli Istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale (Alta formazione artistica e musicale) possono adottare forme di organizzazione autonome salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), h), i), j), k), l), m), e comma 3, lettere g), h) ed i).

5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un codice etico.

Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge gli Atenei devono provvedere ad approvare un codice etico al fine di individuare ed eliminare situazioni di conflitto. Molti Atenei hanno già approvato un simile regolamento ma si tratta in realtà di norme che hanno nessun peso vincolante ed effettivo.

6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Gli Atenei devono predisporre un organo per la modifica del proprio statuto composto da 15 componenti compreso il Rettore così composto:

- Rettore
- 2 rappresentanti degli studenti
- 6 designati dal CDA
- 6 designati dal Senato Accademico

I membri designati dal Senato e dal Cda non possono essere componenti degli stessi. Il nuovo statuto è approvato con delibera di Senato e Consiglio di Amministrazione.

Ad oggi la procedura di statuti è disciplinata dagli stessi statuti di Ateneo come stabilito dall'art. 6, comma 6 della legge n. 168 del 1989:

**L. n.168 del 1989 , articolo 6**

9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei competenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

Gli Atenei devono procedere con la revisione dello statuto entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge come stabilito dal comma 2. Ci sono ulteriori tre mesi nel caso in cui il termine non venga rispettato. Se anche la proroga di 3 mesi non venisse rispettata il MIUR istituisce una Commissione

di 3 membri con “adeguata professionalità” con il compito di predisporre le modifiche.

La norma è a rischio di incostituzionalità vista l'autonomia che hanno gli Atenei di darsi ordinamenti autonomi.

*8. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.*

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge gli Atenei devono avviare le procedure di modifica degli Atenei.

*9. Tutti gli organi delle università decadono automaticamente a decorrere dalla data in cui sono costituiti gli organi previsti dal nuovo statuto, ad eccezione del rettore il cui mandato ha durata superiore al tempo necessario per l'adeguamento dello statuto. Gli organi statutari destinati a scadere nel periodo necessario all'adeguamento dello statuto restano in carica fino alla data di costituzione dei nuovi organi.*

Con l'entrata in vigore del nuovo statuto decadono tutti gli organi dell'Ateneo ad eccezione del rettore. Di fatto nel periodo della ricostituzione dei nuovi organi accademici (componenti elettive) il Rettore è l'unico organo in carica.

*10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), e), h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della entrata in vigore dei nuovi statuti.*

Per la durata del mandato stabilita dal nuovo statuto (4 anni + 4 anni, o 6 anni) si considera anche il periodo antecedente maturato alla revisione dello statuto.

*11. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).*

Tra i criteri per la distribuzione delle risorse sono inseriti anche il rispetto della “semplificazione, efficienza ed efficacia” stabiliti dall'articolo 2. Tali criteri sono stabiliti dall'Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR).

La struttura organizzativa degli atenei diventa oggetto di valutazione per la ripartizione dei fondi. Se un Ateneo dovesse utilizzare i pochissimi spazi concessi per allargare la partecipazione e i processi decisionali rischierebbe di avere penalizzazioni finanziarie. Si cerca in questo modo di scoraggiare strutture accademiche che favoriscono la partecipazione e quindi più allargate e con percorsi decisionali più articolati.

*12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo 2 perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:*

- a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge n. 168 del 1989;*
- b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.*

Sono abrogate le norme previste dall'articolo 16, comma 4 della Legge n.168 del 1989 lettera b ed f.

Il comma 4 dell'articolo 16 stabilisce i criteri generali ai quali gli statuti degli Atenei devono attenersi:

**L. 168/89, art. 16, comma 4**

*Gli statuti devono comunque prevedere:*

*a) l'elettività del rettore;*

***b) una composizione del senato accademico rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;***

*c) criteri organizzativi che, in conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle responsabilità e l'efficienza dei servizi;*

*d) l'osservanza delle norme sullo stato giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;*

*e) l'adozione di curricula didattici coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati dall'università;*

***f) una composizione del consiglio di amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti previste dalla normativa vigente;***

*g) la compatibilità tra le soluzioni organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.*

E' abolita la norma che stabilisce che il Senato Accademico deve rappresentare tutte le Facoltà dal momento che viene composto su base elettiva, e quella che stabilisce la rappresentatività di tutte le componenti nel CDA.

### Articolo 3

#### *Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa*

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

Viene istituita la possibilità per più Atenei di "federarsi" o "fondersi". Questo è possibile anche solo per alcuni settori a attività. Come indica il titolo dell'articolo, e gli obiettivi indicati la misura sembra avere più l'obiettivo di razionalizzare (o, meglio, risparmiare) che costruire forme di coordinamento tra attività didattiche e di ricerca.

2. La federazione può avere luogo altresì tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

La federazione può avvenire tra Atenei, istituzioni di alta formazione (ad esempio AFAM e conservatori), ma anche con "enti". L'articolo non specifica però che cosa si intenda per enti, e soprattutto se essi siano pubblici o privati.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della

finanza pubblica.

Il progetto di federazione vede avvenire stabilendo gli obiettivi e le motivazioni della stessa, avere la compatibilità finanziaria per essere svolta, e la riorganizzazione delle strutture e del personale. Nel caso di federazione (l'altra possibilità è appunto la fusione) devono essere individuati gli organi di gestione della federazione composti da membri degli organi accademici degli atenei federati. Trattandosi di misura di "razionalizzazione" la procedura deve avvenire ovviamente senza spese aggiuntive.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione, sentita l'ANVUR, di concerto con le competenti amministrazioni.

Il progetto di federazione deve essere approvato dagli organi accademici degli Atenei interessati ed è sottoposto all'esame del Miur acquisito il parere dell'ANVUR.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone altresì in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori nonché del personale tecnico amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210. In caso di esito negativo delle predette procedure di mobilità, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, il trasferimento del personale interessato disponendo altresì in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

Si prevedono norme di facilitazione per il trasferimento della docenza e del personale tecnico-amministrativo nelle federazioni di Atenei, anche attraverso incentivi economici.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano altresì a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005.

La facilitazione della possibilità di trasferimento del personale docente e amministrativo vengono applicate anche dopo le misure di razionalizzazione dell'offerta formativa dovute alla chiusura delle sedi universitarie distaccate.

Non è chiaro in che modo la federazione di Atenei possa favorire la riduzione di sedi distaccate visto che l'obiettivo della possibilità di federazione sembra essere anche questo.

## **Titolo II**

### **Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario**

#### *Articolo 4*

#### *Fondo per il merito*

1. L'istituto presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo speciale per il merito finalizzato a sviluppare l'eccellenza e il merito dei migliori studenti, individuati tramite prove nazionali standard. In particolare, il fondo è destinato a:

- a) erogare ai migliori studenti borse e buoni studio da utilizzare per il pagamento di tasse e contributi universitari, nonché per la copertura delle spese di mantenimento durante gli studi;
- b) garantire prestiti d'onore concessi per il finanziamento delle spese di cui alla precedente lettera a).

Viene disciplinata l'istituzione di un "Fondo speciale per il merito" presso il MEF. La destinazione di questo fondo è l'erogazione tramite "prove nazionali standard" di due forme di sostegno economico, borse di studio e buoni, agli studenti risultanti "meritevoli" a queste prove. L'utilizzo di questi finanziamenti deve essere finalizzato al pagamento di tasse e contributi universitari e le spese di mantenimento. Il Fondo ha inoltre la funzione di garanzia dei prestiti d'onore concessi.

Il "Fondo" di cui al presente articolo diventa alternativo al "Fondo integrativo per il diritto allo studio", con il quale vengono finanziate le borse di studio attualmente. Ma se nel caso di questo Fondo speciale le condizioni reddituali non hanno influenza nell'elargizione delle borse, nel caso del Fondo integrativo tali condizioni familiari sono, invece, la condizione principale per elargire le borse.

L'utilizzo della prova nazionale per elargire le borse di studio ed i buoni, se guardiamo a come funzionano i test d'ingresso per le facoltà a numero chiuso, ci rendiamo conto che, non solo queste borse non hanno niente a che fare con le considerazioni reddituali della famiglia, ma che nulla hanno a che vedere anche con il tema del merito.

Non si capisce, invece, cosa si intenda per "spese di mantenimento durante gli studi", né se queste borse verrebbero monetizzate, dando così libertà di sfogo ai privati nel momento in cui non si vincolano gli studenti al consumo di pasti e di servizi universitari pubblici. Ma vista la tendenza a considerare il privato più efficiente del pubblico probabilmente la monetizzazione sarà la strada che verrà perseguita, accogliendo una grande e pericolosissima rivendicazione propria del mondo di Comunione e Liberazione nei suoi gruppi universitari.

Infine il Fondo viene posto come garanzia per i prestiti d'onore concessi. In questa maniera si alimenta l'utilizzo dei prestiti d'onore che rischiano di prendere in tutto e per tutto, in questa maniera, il posto delle borse di studio pubbliche. La sicurezza che viene fornita all'utilizzo dei prestiti d'onore porterà l'effettività del diritto allo studio nelle mani di privati che elargiranno prestiti d'onore agli studenti con la certezza che lo Stato rifonderà l'eventuale mancanza dello studente, cancellando completamente il rapporto tra Stato e studente che ha radici nel dettame costituzionale.

2. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, disciplina con propri decreti:

- a. i criteri di accesso alle prove nazionali standard;
- b. i criteri e le modalità di attribuzione delle borse e dei buoni e di accesso ai finanziamenti garantiti;
- c. l'ammontare delle borse e dei buoni e i criteri e modalità per la loro eventuale differenziazione;
- d. l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, in ragione delle spese in tasse e contributi universitari e di tipiche spese di mantenimento;
- e. i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a borse, buoni e finanziamenti garantiti;
- f. le modalità di utilizzo di borse, buoni e finanziamenti garantiti;

g. le caratteristiche dei finanziamenti;

h. le modalità di utilizzo del Fondo e la ripartizione dello stesso fondo tra le destinazioni di cui al comma 1.

Il comma mette in rilievo la concertazione che avverrebbe tra Miur e Mef per disciplinare quanto esplicitato. La questione rilevante è contenuta nella lettera e). Da lì, infatti, si evince che è possibile mantenere negli anni l'eventuale borsa di studio, il che significa che, se il numero di beneficiari sarà predeterminato e se tutti gli studenti che ottengono tali agevolazioni riescono a mantenerle anche negli anni successivi, **il numero di agevolazioni crescerà in maniera lineare negli anni ed inevitabilmente sarà a discapito del Fondo integrativo per il diritto allo studio.**

3. L'erogazione delle prove nazionali standard, da effettuarsi secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è effettuata dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che disciplinano altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove. Per l'elaborazione dei contenuti delle prove il Ministero può avvalersi dell'ANVUR e dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).

Da questo comma apprendiamo che le prove saranno a carico degli studenti, dovranno pagare se vorranno partecipare a queste prove.

Preoccupano i “migliori standard tecnologici e di sicurezza”. Quanto bisognerà spendere? Anzi quanto bisognerà togliere al Fondo integrativo per il diritto allo studio per avere degli “standard tecnologici e di sicurezza” per prove che non hanno niente a che fare con le condizioni economiche e, visto che presumibilmente saranno del tutto simili ai test d'ingresso alle facoltà a numero chiuso, nemmeno con il decantato “merito”?

L'ANVUR, inoltre, ancora non è un ente costituito. Per ora sono solo documenti cartacei, e nemmeno troppo positivi.

Di seguito, invece, l'INVALSI.

*Da Wikipedia*

*“L'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione è un ente di ricerca con personalità giuridica di diritto pubblico, il quale, sotto il patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione ha raccolto, dal 1999 l'eredità del Centro Europeo dell'Educazione (CEDE) istituito nei primi anni settanta del secolo scorso. Ha sede presso Villa Falconieri a Frascati.*

*I compiti principali dell'istituto sono incentrati in gran parte sulla valutazione del sistema scolastico italiano, con le seguenti principali attività:*

- *verifiche sistematiche e periodiche sulle abilità e conoscenze degli studenti, e sulla qualità dell'offerta didattica e formativa delle istituzioni; in particolare gestisce il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV)*
- *preparazione annuale dei test della prova scritta nazionale volta a verificare i livelli di apprendimento conseguiti dagli studenti nell'esame di Stato al terzo anno della scuola secondaria di primo grado (comunemente nota come Test INVALSI)”*

4. La gestione della operatività del Fondo, dei rapporti amministrativi con università e studenti e del processo di erogazione delle prove nazionali standard, è affidata a Consap s.p.a. la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, provvede a:

a. gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;

b. erogare le prove nazionali standard;

c. predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali nonché prevedendo, per il finanziamento delle proprie attività, un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

d. monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei finanziamenti, il rimborso degli stessi, nonché l'esposizione del Fondo;

e. avviare idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché fornire assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso ai finanziamenti;

f. selezionare, con procedura competitiva, l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

In questo comma si rende esplicita la società Consap S.p.A. chiamata a gestire queste prove di valutazione.

*Da Wikipedia*

*"La Consap P.p.A. è la denominazione ristretta Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.*

*La società gestisce servizi su concessione dei ministeri delle Attività Produttive, dell'Interno e dell'Economia.*

*Alcune di queste attività - ad esempio le cosiddette "cessioni legali" - sono state in precedenza svolte dall'Ina (Istituto Nazionale delle Assicurazioni); questa compagnia è stata ceduta dallo Stato alle Assicurazioni Generali negli anni '90.*

*Presso la Consap è istituito il Fondo garanzia per le vittime della strada."*

La Consap si andrà così ad occupare di gestire le operazioni del Fondo, gestire i rapporti con studenti e Atenei ed erogare materialmente le prove. Tutte le operazioni che andrà a coprire la Consap dovranno essere disciplinate da una convenzione tra Miur e Mef. I costi di funzionamento di queste operazioni saranno finanziate con una percentuale dell'1% sui finanziamenti che vengono da terzi e dello 0,1% sulle rate rimborsate.

La Consap, inoltre, si assume l'onere di una adeguata informazione e divulgazione dei test e delle modalità di accesso. Questo punto potrebbe essere sottoposto a giudizi arbitrari rispetto all'adeguatezza della divulgazione, il cui rischio è di avere un numero limitato di studenti e lasciare pilotare più facilmente le prove e i conseguenti finanziamenti.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo del Fondo.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il contributo per la concessione della garanzia, da prelevarsi a valere sui finanziamenti erogati.

6. Il Fondo speciale è alimentato con trasferimenti pubblici e con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale effettuati da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso del settore privato e disciplina con proprio decreto le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del Fondo.

7. All'articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono aggiunte le seguenti parole: "del Fondo per il merito".

Il comma 7 è, in chiusura dell'articolo 4, di rilievo. Si tratta di fatto dell'apertura di questo Fondo speciale a versamenti privati di ogni genere. Preoccupa il passaggio per cui questi finanziamenti privati potrebbero essere vincolati a specifici usi. Insomma, rimane tutto un po' vago senza la convenzione per la gestione del Fondo, ma più che vago si ha l'impressione che chi l'ha scritto abbia già tutto pronto, ma che non sia possibile svelare il tutto prima del tempo. Il senso che questo comma dà, nel finale, è che il Fondo in questione sia gestito in maniera pubblica ma la cui sostanza si presuppone che nel lungo periodo sia di ottima parte privata.

## Articolo 5

### *Delega legislativa in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario*

*1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:*

*a. valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento delle università;*

*b. revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e l'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;*

*c. valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;*

*d. introduzione di un sistema di valutazione ex post delle politiche di reclutamento degli atenei;*

*e. revisione della normativa in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione universitaria.*

In questo comma si esplicita subito che si intende riformare il sistema universitario a costo zero, “senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Si precisa, inoltre, che i decreti legislativi per raggiungere gli obiettivi che si da sono da emanare non più tardi di dodici mesi dall'entrata in vigore di questo disegno di legge. **Gli obiettivi elencati vengono poi esplicitati nei successivi commi, punto per punto.**

*2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 270 del 2004, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca nonché di sostenibilità economico-finanziaria;*

*b) introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;*

*c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g);*

*d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), compatibilmente con la disponibilità del fondo di finanziamento ordinario.*

Ecco esplicitata alla lettera a. la volontà di creare il sistema di accreditamento del particolare, dei corsi di studio e dei dottorati, attraverso strumenti di verifica che saranno propri dell'ANVUR. L'accREDITAMENTO dei corsi di studio, dei dottorandi, presumibilmente verrà legato all'abolizione del valore legale del titolo di studi universitari.

Ogni articolazione del comma in realtà è una prospettiva di valutazione dell'attività dell'Ateneo. Alla lettera d) si cita anche la possibilità di incentivi per risultati positivi, incentivi che vengano distribuiti in caso di disponibilità del FFO. E' di certo paradossale che si parli di incentivi finanziari che gravino sul FFO visto che per i prossimi anni sarà in drastica riduzione. Avrebbe probabilmente avuto più senso non procedere con tagli al FFO (quelli previsti nella L. 133), utilizzare strumenti capillari di valutazione ed effettuare tagli solo dietro valutazioni negative che perdurano negli anni.

3. *Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di apposite linee guida e comuni modalità di rappresentazione dei dati finanziari e contabili stabilite e aggiornate dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente;*

*b) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;*

*c) predisposizione di un programma triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza dei posti di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;*

*d) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per il servizio del debito e delle spese per il personale di ruolo, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;*

*e) introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario di formazione per studente in corso;*

*f) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell'ipotesi in cui l'ateneo non può far fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi e, comunque, quando il disavanzo dell'ateneo risulta superiore al dieci per cento del proprio bilancio;*

*g) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro finanziario da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;*

*h) previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di*

*uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;*

*4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

*a. determinazione dell'impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connessioni con attività professionali, sentiti l'ANVUR e il CUN;*

*b. disciplina delle modalità di passaggio dall'uno all'altro regime di cui alla lettera a);*

*c. disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di millecinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecentocinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta per quello di tempo definito;*

*d. disciplina della modalità di verifica dell'effettivo svolgimento nella misura prevista dei compiti didattici e di servizio; disciplina della verifica dell'impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e di quelli a tempo definito, anche attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera f); esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;*

*e. individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi; definizione delle condizioni per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione;*

*f. disciplina dell'obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;*

*g. previsione di procedure di mobilità dei professori e ricercatori universitari e introduzione di meccanismi di incentivazione volti a favorire la stessa; previsione che in caso di trasferimento o mobilità, i professori ed i ricercatori di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;*

*h. previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro;*

*i. previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;*

*j. revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e successive modifiche, e, in particolare, trasformazione degli scatti biennali di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 in scatti triennali, con invarianza del complessivo trattamento retributivo;*

k. *revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, con particolare riferimento al primo anno di attività;*

l. *riconoscimento ai professori e ai ricercatori universitari, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 103, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dell'attività effettivamente prestata in Italia ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 26 gennaio 2001, e successive modificazioni;*

m. *rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge o che hanno optato per la nuova modulazione, con rivalutazione del trattamento iniziale ed eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera;*

n. *possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera m)*

o. *attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di post-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.*

5. *Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:*

a. *riordino della normativa di principio in materia di diritto allo studio nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate "istituzioni di istruzione superiore", al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni idonei a garantire la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso ed il conseguimento della laurea, della laurea magistrale e del dottorato di ricerca agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;*

b. *individuazione dei beneficiari delle prestazioni di cui alla lettera a) con riguardo agli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni di istruzione superiore;*

c. *disciplina triennale, sentiti la Conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica musicale e coreutica (CNAM), la CRUI e il CUN, dei seguenti aspetti:*

1. *requisiti relativi al merito e alla condizione economica degli studenti sulla base della situazione economica equivalente di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni;*
2. *importi minimi delle borse di studio e termine massimo per l'erogazione dei relativi ratei;*
3. *criteri per l'attribuzione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse statali destinate allo scopo e per la rendicontazione delle modalità d'impiego delle stesse;*
4. *facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di prevedere prestazioni ulteriori rispetto ai livelli essenziali di cui alla lettera a);*

d. *incentivazione di accordi di programma tra Ministero, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e istituti di istruzione superiore compresi nel loro ambito territoriale, al fine di elaborare strategie di intervento per il miglioramento dei servizi in favore degli studenti e favorire la trasferibilità transregionale delle borse di studio e dei sussidi assegnati al fine di favorire la mobilità studentesca;*

*e. disciplina da parte del Ministero dei requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari e delle residenze universitarie anche gestite da soggetti privati convenzionati con gli atenei.*

Il comma 5 articola quanto disciplinato nella lettera e) del comma 1, la delega al Governo per riformulare la normativa del diritto allo studio. Contestualmente alla riforma del diritto allo studio c'è la ridefinizione dei livelli essenziali delle prestazioni per rendere effettivo il diritto allo studio. Se da un lato potrebbe essere l'occasione per allargare la platea degli aventi diritto ad agevolazioni economiche per lo studio, dall'altro potrebbe essere molto rischioso, soprattutto alla luce delle conseguenze dei provvedimenti governativi che ridurranno il numero di studenti a causa delle barriere all'accesso di diversa natura.

La ratio che sta dietro questo comma è probabilmente la ristrutturazione intera del sistema del diritto allo studio. Questo deve molto preoccupare perché la ragione principale per cui non vi è in Italia piena effettività del diritto allo studio è la scarsità di finanziamenti pubblici. Visto l'indirizzo preso dal Governo teso a ridurre il peso dell'Università sulla spesa pubblica ed i contenuti di questo ddl in materia, è del tutto prevedibile che l'intenzione è anche in questo campo il ridurre la spesa pubblica introducendo strumenti privati per l'erogazione dei servizi atti a rendere effettivo il diritto allo studio.

*6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni relativamente alle disposizioni di cui al comma 5, sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.*

I decreti legislativi previsti da questo articolo, al primo comma, devono essere concertati tra i Ministeri dell'istruzione, dell'economia e della pubblica amministrazione, e con l'intesa preventiva della Conferenza Stato-Regioni. E' richiesto, entro limiti temporali di 45 giorni, il parere delle commissioni parlamentari competenti. Qualora le commissioni non trasmettano in 45 giorni dalla richiesta di parere, i decreti vengono adottati ugualmente.

*7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.*

#### Articolo 6

##### Disciplina di riconoscimento dei crediti

*1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "dodici". Al medesimo comma è aggiunto il seguente periodo: "Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente."*

#### **L. 286, 24 novembre 2006. Articolo 2.**

*147. All'articolo 22, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo, le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico*

*le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non può essere superiore a sessanta.*

**Si riduce fortemente la possibilità di farsi riconoscere dei crediti per attività formative svolte.** Si passa dal limite massimo di sessanta crediti, equivalenti ad un anno di esami, a dodici crediti.

**E', invece, importata e positiva l'esclusione di riconoscimenti collettivi di attività formative,** pratica molto diffusa tesa a vedersi riconoscere una laurea dovendo sostenere appena qualche esame grazie ad accordi che intercorrono tra il proprio ente in cui si lavora e l'Ateneo.

### **TITOLO III**

## **Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento**

#### *Articolo 7*

#### *Revisione dei settori scientifico-disciplinari*

*1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari.*

#### *Articolo 8*

#### *Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale*

*1. E' istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata "abilitazione". L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera k), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.*

*2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.*

*3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:*

- a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;*
- b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;*
- c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;*
- d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;*
- e) la formazione, per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata*

- dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'OCSE;
- f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  - g) che il sorteggio di cui alla lettera e) è effettuato all'interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata dalla documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera d), ed in possesso di un curriculum, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;
  - h) l'integrazione delle liste di cui alla lettera g) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidatisi ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera g), è inferiore a cinquanta, assicurando comunque un'adeguata presenza dei professori appartenenti a quest'ultimo;
  - i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;
  - j) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;
  - k) le apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione scientifica nazionale a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero;
  - l) che il possesso dell'abilitazione costituisce titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2;
  - m) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
  - n) che l'idoneità conseguita ai sensi della legge n. 210 del 1998 è equipollente all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della predetta legge.

#### Articolo 9

##### Reclutamento e progressione di carriera del personale accademico

1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, nonché delle disposizioni in materia di dotazione organica di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c). La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì, in sede di rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, comma 4, la sussistenza di adeguata disponibilità finanziaria in relazione al verificarsi di quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, eccezion fatta per

quanto previsto dall'articolo 12, comma 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del curriculum complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e specificamente ai seguenti criteri:

- a) pubblicazione dei bandi sul sito dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione Europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;
- b) ammissione alle procedure di accesso al ruolo di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera k), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;
- c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di istruire le procedure di selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all'interno della lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g);
- d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;
- e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato ai fini delle procedure di cui alla lettera f);
- f) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera f), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;
- g) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera e);
- h) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera c) nonché le procedure di cui alla lettera f), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.

3. Le università procedono altresì alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia mediante:

- a) procedure di selezione riservate al personale in servizio nell'ateneo;
- b) procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, legge n. 230 del 2005, e successive modificazioni;
- c) procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, a partire dal quinto anno successivo alla stipula dei contratti di cui al medesimo articolo.

4. Le procedure di cui al comma 3, di cui viene comunque assicurata la pubblicità all'interno dell'ateneo, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f) e h).

5. Nei cinque anni successivi all'attivazione delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le

*procedure di reclutamento di cui ai commi 2 e 3 sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti vincoli:*

- a) non più di un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), può essere destinato alle procedure di cui al comma 3, lettera a);*
- b) almeno un terzo dei posti di professore di prima e di seconda fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l'università banditrice da almeno cinque anni.*

*6. Decorso il termine di cui al comma 5, i vincoli ivi previsti sono sostituiti dai seguenti:*

- a) almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è destinato alle procedure di cui al comma 2;*
- b) almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), è coperto da professori non in ruolo presso l'università banditrice da almeno cinque anni.*

*7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge n. 230 del 2005.*

#### Articolo 10 Assegni di ricerca

*1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.*

*2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.*

*3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.*

*4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:*

- a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;*
- b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.*

*5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modifiche, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modifiche.*

6. L'importo dell'assegno è determinato dall'ateneo in misura non inferiore al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo iniziale spettante ai ricercatori di ruolo confermati.

7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all'esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l'università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l'assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. E' oggetto di valutazione altresì l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

#### Articolo 11

##### Contratti per attività di insegnamento

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici.

2. Le università possono altresì stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle università. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, del titolo di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero dell'abilitazione scientifica nazionale costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con propri regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 12

##### Ricercatori a tempo determinato

1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato. Il contratto regola altresì le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica limitatamente alle aree cliniche, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un curriculum scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.

3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.

4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.

5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.

6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli standard qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I chiamati, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del venti per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del trenta per cento.

9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' oggetto di valutazione altresì l'adequazione della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.

10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

### Articolo 13

#### Collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori

1. La concessione dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito con modificazioni dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

### Articolo 14

#### Disciplina dei lettori di scambio

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

#### Articolo 15 Norme transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere avviate esclusivamente le procedure per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore a tempo determinato e di assegnista di ricerca previste dal Titolo III.

2. All'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, come sostituito dall'articolo 1-bis del decreto-legge n. 180 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1 del 2009, al primo periodo, dopo la parola "triennio" sono inserite le seguenti parole: "o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero stesso".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;
- b) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge n. 230 del 2005.

4. All'articolo 51, comma 6, della legge n. 449 del 1997, sono soppresse le seguenti parole: "Le università," ;

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, ad eccezione degli articoli 13 e 14, comma 4.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.